



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°25 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA-TRIBUTI-COMMERCIO-PERSONALE
---------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018
---------	---

Oggi **cinque** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 20:05, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Gennari Andrea	Sindaco	Presente
Cagalli Stefano	Vice Sindaco	Presente
Fazioni Monica	Assessore	Assente
Bianchi Alessandro	Assessore	Presente
Contarelli Luciana	Assessore	Presente

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.

Il Sig. Gennari Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente “Testo unico del Pubblico Impiego”, di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’art. 6 che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

ATTESO che con decreto in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, sono state emanate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche e, quindi, degli enti locali, decreto registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477, come evidenziato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO che le linee guida mirano, in questa prima fase, ad introdurre le amministrazioni alle nuove metodologie di definizione dei piani dei fabbisogni di personale;

ATTESO che le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adattano, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore e che, nel caso di specie, gli enti territoriali operano nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

CONSIDERATO che il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che *l’eventuale modifica in corso di anno del “PTFP” è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata*, ferma restando la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle linee di indirizzo di cui trattasi;

ATTESO che l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, e delle sue modifiche, sono sottoposte ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti ed alla preventiva informazione sindacale, ove previste nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

VISTI

- l’art. 91 “Assunzioni”, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone:

1. “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”.
2. “*Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*”;

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che recita:

5. "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale deve tener conto dell'attuale dotazione organica, delle necessità organizzative rilevate, della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 giusta art. 1 comma 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, dei vincoli assunzionali, dei vincoli all'utilizzo delle graduatorie ex articolo 1, commi 147-149, legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), degli spazi per le assunzioni della polizia locale finalizzati al controllo del territorio ed agli interventi in materia di sicurezza urbana;

CONSIDERATO che gli Enti Locali sono tenuti ad improntare i documenti di programmazione del fabbisogno di personale al principio di riduzione complessiva della spesa di personale ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 ss.mm.ii. e come altresì previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (L. Finanziaria 2002), dall'art. 91, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296 (L. Finanziaria 2007), mentre l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 pone il vincolo della "neutralità finanziaria" della rimodulazione della dotazione organica;

RICHIAMATA la Legge 19 giugno 2019 n.56 "Legge Concretezza" recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che **per l'anno 2021** la percentuale di assunzione a copertura del *turn over* è, stante le normative in materia, pari al 100% della spesa per il personale cessato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, rispettivamente, comma 5 per tutti gli enti sottoposti al "patto di stabilità interno", ora "pareggio di bilancio", in assenza di disposizioni in deroga, e comma 5-quater, temporaneamente disapplicato per gli enti virtuosi, con riferimento agli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (L. Stabilità 2016);

VISTO l'art. 33 del D.L. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita) pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019, recante norme in materia di assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

CONSIDERATO che l'applicazione delle nuove norme previste dal citato D.L. è rinviata ad un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge;

VISTO il DM 17 Marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla G.U. n. 10 in data 27/04/2020, che dispone:

1. *Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia".*
2. *Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 201, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 30 aprile 2020.*

CONSIDERATO che il citato DM regola le modalità di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti mediante l'individuazione dei valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune di Casaleone nell'anno 2021 si colloca nella fascia intermedia dei parametri indicati dagli art. 3 e 4 del del DM 17/03/2020, in quanto registra un rapporto spesa personale/entrate correnti superiore al valore minimo (26,90) indicato dalla Tabella 1 e inferiore al valore massimo indicato dalla Tabella 3 (30,90), come risulta dal prospetto allegato "C") e che pertanto la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione di spesa del personale prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 ;

ATTESO che in base all'art. 6, comma 3, del DM 17/03/2020, *"i comuni in cui il rapporto fra spese del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione sul DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 189/2018/PAR resa nell'adunanza del 22 maggio 2018 e n. 548/2018/PAR, resa nell'adunanza del 20 dicembre 2018, in relazione al concetto di *dotazione organica* come introdotto dalle linee guida pubblicate in G.U. il 27.07.2018 oggetto del decreto 08.05.2018, *non più quale mera elencazione di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili professionali ma dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale*;

VISTA la comunicazione relativa alle dimissioni volontarie di n. 1 unità di personale di cat. D presso il Settore Segreteria, Affari Generali, Biblioteca, Servizi Sociali – nota prot. n. 807 in data 25/01/2021.

RITENUTO quindi di indicare le priorità in termini di fabbisogni professionali per il triennio 2021-2023, come da scheda allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

CONSIDERATO che l'ente può dunque modificare la pianificazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sopravvenute (ricognizione delle cessazioni dal servizio, capacità assunzionali e relativa residua capacità assunzionale) e di correlate previsioni finanziarie, sia in riferimento ad eventuali intervenute cogenti modifiche normative, con particolare riferimento al limite spese di personale ed al pareggio di bilancio, nonché per l'analisi della sostenibilità economico-finanziaria dei trattamenti stipendiali;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di mobilità ed in particolare:

- art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii.;
- decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, articolo 4 *"Mobilità obbligatoria e volontaria"*;

VISTA altresì la più recente giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di scorrimento di graduatorie vigenti da parte dell'Ente che le ha approvate e, previo accordo, da altre Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione all'opzione alternativa di indizione di una distinta procedura concorsuale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 147-148 e 149 della Legge 160/2019, Legge di Bilancio 2020, di cui rispettivamente:

- il comma 147 ridefinisce le regole di utilizzo delle graduatorie vigenti, contenute nel comma 362 della Legge 145/2018, come modificato dal D.L 101/2019, convertito in legge 128/2019, consentendo agli enti di risalire, per lo scorrimento, fino alle graduatorie approvate dall'anno 2011 incluso;

- il comma 148 abroga i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145, Legge di Bilancio 2019;
- il comma 149 riduce da tre a due anni il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DATO ATTO che in questo ente non sussistono graduatorie vigenti con vincitori per assunzioni a tempo indeterminato dei profili professionali da acquisire;

RICHIAMATI gli articoli 34 “*Gestione del personale in disponibilità*” e 34bis “Disposizioni in materia di mobilità del personale” del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii. e dato atto della procedura ivi prevista a pena di nullità di diritto dell'assunzione in violazione della medesima, sia in caso di bando di concorso che di procedura di mobilità finalizzata all'assunzione;

VISTI i vincoli ai quali sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni in relazione all'esercizio della facoltà assunzionale e nello specifico:

- l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione espressa in termini di potenziale limite finanziario massimo ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del d.lgs. 75/2017);
- la comunicazione del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001);
- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- l'adozione del Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del Tuel);
- l'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come modificato dall'art. 27, comma 2 lettera c) del d.l. 66/2014);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilancio di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
- obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014);
- assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243, comma 1, Tuel).

RILEVATO che il Comune di Casaleone rispetta le condizioni finanziarie vincolanti in materia di politiche del personale ed in particolare il principio del contenimento della spesa del personale, **come da prospetto Allegato "B"**;

CONSIDERATO che per l'anno 2019 risulta rispettato un risultato di competenza non negativo (equilibrio finale) come previsto dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e presumibilmente anche per l'anno 2020 per il quale è in corso di predisposizione il rendiconto di gestione;

DATO ATTO che l'Ente risulta in equilibrio, in via previsionale, per il triennio 2021/2023;

ATTESO che il Comune di Casaleone ha pertanto spazio per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in quanto assicura per l'anno 2021 un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (**allegato "C"**);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento Tecnico al Documento unico di programmazione 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione 2020 - parte contabile ed autorizzati i Responsabili di Settore a compiere le operazioni di gestione tecnico-finanziaria secondo i principi previsti dagli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione -parte obiettivi/Piano delle performance 2020/2022;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che sugli atti di valenza generale concernenti l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane è previsto che l'Ente informi tempestivamente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali e le R.s.u. (artt. 4 e 5, comma 3, lett. c) del C.c.n.l. comparto "Funzioni Locali" 2016-2018 del 21.05.2018 ed art. 9 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

RITENUTO pertanto, in considerazione delle linee argomentative di fatto e dei principi di diritto esposti, di approvare il piano dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 come da schema allegato "A" alla presente deliberazione, in ragione delle prospettate esigenze di reperire unità di personale vacante nel corso del corrente anno, nel rispetto della dotazione organica, intesa come limite di spesa potenziale massima rispetto al valore spesa di personale media del triennio 2011-2013 e altresì nel rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, ex DM 17/03/2020;

DATO ATTO che il piano dei fabbisogni ed ogni sua modifica deve essere sottoposto ai controlli previsti dall'ordinamento al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, come previsto dalle Linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è propedeutico all'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P., che conterrà il Piano dei fabbisogni di cui al presente atto, e sul quale verrà successivamente acquisito il prescritto parere dell'Organo di Revisione;

Tutto ciò premesso e richiamato,

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di adottare il piano dei fabbisogni di personale Anni 2021-2022-2023, come da **allegato A** alla presente deliberazione, nel rispetto della dotazione organica, intesa come limite di spesa potenziale massima rispetto al valore spesa di personale media del triennio 2011-2013 (**allegato B**) e altresì nel rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, ex DM 17/03/2020 (**allegato C**);
- 3) Di dare atto in via previsionale che nel triennio 2021-2023 l'Ente matura nuove capacità assunzionali in relazione alla cessazione dal servizio di n. 1 unità di Cat. D entro il 31.12.2021;
- 4) Di rilevare che la presente direttiva è coerente con la programmazione economico-finanziaria 2021/2023;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento aggiorna automaticamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021-2023;
- 6) Di dare atto che l'Ente procederà all'acquisizione del personale nel rispetto dei vincoli in materia assunzionale e di spesa di personale, previsti dalle normative vigenti;
- 7) Di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l'attuazione del presente atto di indirizzo in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli articoli 89 comma 6 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 5 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 ss.mm.ii., che prevede la competenza degli organi preposti alla gestione per l'assunzione di ogni determinazione organizzativa, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi dell'Ente, al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- 8) Di precisare che il piano triennale del fabbisogno del personale potrà essere ulteriormente rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali o spesa;
- 9) Di informare le OO.SS. e le R.S.U. dell'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli artt. 4 e 5, comma 3, lett. c) del C.c.n.l. comparto "Funzioni Locali" 2016-2018 del 21.05.2018 ed art. 9 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii..

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Gennari Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art. 6
D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 05-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art. 6
D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 05-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 del 05-02-2021

**Oggetto: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art.
6 D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 95.

li 15-02-2021

L' INCARICATO
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 del 05-02-2021

**Oggetto: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - art.
6 D. Lgs. n. 165/2001 art. 91 D. Lgs. 267/2000 D.M. 8 maggio 2018**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**L'INCARICATO
F.to Bonfante Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa